

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GIUSSANO (MB) E INZAGO (MI)

L'anno duemilaventuno il giorno ____ del mese di _____ tra i Signori:

_____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Giussano, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune rappresentato;

_____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Inzago, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune rappresentato;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Giussano, con popolazione al 31.12.2020 di n. _____ abitanti, con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- il Comune di Inzago, con popolazione al 31.12.2020 di n. _____ abitanti, con deliberazione consiliare n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il servizio di Segreteria tra i Comuni di Giussano e Inzago allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Generale, ottenendo maggior efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Giussano, la cui segreteria è classificata in classe 1[^] B, assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA DEL SEGRETARIO

La nomina del Segretario Generale è di competenza del Sindaco del Comune di Giussano che verrà assunto con provvedimento n. _____ nel rispetto delle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/1997.

ART. 4 - REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza dello stesso Sindaco competente per la nomina. Qualora sia avvenuta grave violazione dei doveri d'ufficio nel Comune in cui il Sindaco non è competente all'adozione del provvedimento di revoca, gli adempimenti previsti dall'art. 15, 5° comma, del citato Regolamento, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa.

La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca è adottata nel Comune in cui è stata commessa la violazione.

La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Sindaco del Comune competente per la revoca, affinché nei successivi

30 giorni adottati il provvedimento di revoca o di diniego.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di tre anni (tre) a partire dalla presa in servizio del titolare della convenzione che avverrà entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione assunto dal Ministero dell'Interno-Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.

La convenzione potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali - Sezione regionale Lombardia con atto deliberativo;
- recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con decorrenza dopo 60 giorni dalla relativa delibera Consigliare.

In caso di recesso unilaterale il Segretario Generale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

ART. 6 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Tutte le assenze, rientranti nelle ipotesi disciplinate dal vigente C.C.N.L. di categoria, sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza temporanee del Segretario Comunale si provvederà con il Vice Segretario.

ART. 7 - ORARIO DI SERVIZIO

Il Segretario svolge il proprio servizio secondo la predisposizione di un orario concordato con i due Sindaci, sentito il Segretario Comunale e così suddiviso:

- 25 ore settimanali presso il Comune di Giussano
- 11 ore settimanali presso il Comune di Inzago

I Sindaci dei due Comuni convenzionati, al fine di soddisfare esigenze particolari, possono concordare, in qualsiasi momento, modifiche all'orario di servizio, fermo restando che complessivamente il numero delle ore deve rimanere invariato.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Giussano assume l'onere di anticipare tutte le spese di retribuzione spettanti al Segretario assegnato nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.

Entro il mese successivo alla chiusura di ogni semestre il Comune di Giussano trasmette al Comune di Inzago il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente.

Il Comune di Inzago si impegna a pagare la somma richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 70% a carico del Comune di Giussano
- 30% a carico del Comune di Inzago

Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti la corresponsione dell'indennità chilometrica.

Gli oneri per la partecipazione a corsi, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali, mentre le spese per eventuali trasferte svolte dal Segretario Generale, sono esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

ART. 9 - FORME DI CONSULTAZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 30, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000 i Sindaci dei Comuni convenzionati potranno consultarsi ogni qualvolta occorresse all'esame dei problemi connessi all'espletamento del servizio e per sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali modifiche alla Convenzione.

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica sostanziale alla presente convenzione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei due Comuni convenzionati.

ART. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali - Sezione Nazionale e Regionale Lombardia - per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GIUSSANO _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI INZAGO _____